

**Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>1</sup> sull'energia è modificata come segue:

*Art. 3g<sup>bis</sup> cpv. 4 lett. b n. 1*

<sup>4</sup> Nell'emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considerazione:

- b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:
  - 1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una notifica completa di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di inoltro della notifica,

*Art. 3i<sup>bis</sup> cpv. 1*

<sup>1</sup> La società nazionale di rete versa trimestralmente la remunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dalla remunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete non sono sufficienti per il pagamento delle remunerazioni dovute, la remunerazione viene versata pro rata nel corso dell'anno. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

II

Le appendici 1.1–1.5 e 1.8 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

<sup>1</sup> RS 730.01

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione: Johann N.  
Schneider-Ammann

Il Cancelliere della Confederazione: Walter  
Thurnherr

*Appendice 1.1*  
(art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

### N. 3.2.3

3.2.3 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014:

| Categoria di impianto | Classe di potenza | Rimunerazione di base (cent./kWh) |                           |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|                       |                   | Messa in esercizio                |                           |
|                       |                   | 1.1.2014–<br>31.12.2016           | A partire dal<br>1.1.2017 |
| Categoria 1           | ≤300 kW           | 16.1                              | 13.9                      |
|                       | ≤1 MW             | 10.9                              | 8.9                       |
|                       | ≤10 MW            | 6.9                               | 6.6                       |
| Categoria 2           | ≤10 kW            | 27.9                              | 27.9                      |
|                       | ≤50 kW            | 21.1                              | 21.1                      |
|                       | ≤300 kW           | 14.9                              | 12.2                      |
|                       | ≤1 MW             | 10.9                              | 8.9                       |
|                       | ≤10 MW            | 6.9                               | 6.6                       |

### N. 3.4.3

3.4.3 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014

| Categoria di impianto | Classe di potenza | Bonus per le opere idrauliche<br>(cent./kWh) |                           |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                       |                   | Messa in esercizio                           |                           |
|                       |                   | 1.1.2014–<br>31.12.2016                      | A partire dal<br>1.1.2017 |
| Categoria 1           | ≤300 kW           | 3.6                                          | 3.1                       |
|                       | ≤10 MW            | 2.8                                          | 1.4                       |
| Categoria 2           | ≤10 kW            | 6.2                                          | 6.2                       |
|                       | ≤50 kW            | 4.5                                          | 4.5                       |
|                       | ≤300 kW           | 3.4                                          | 2.8                       |
|                       | >300 kW           | 2.8                                          | 1.4                       |

### N. 5.3

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

- 5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 5.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.
- 5.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva.
- 5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. data della messa in esercizio;
  - b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1 e 5.2;

### N. 9 *Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2018 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

*Appendice 1.2*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

### N. 3.1.3

3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

| Categoria di impianto | Classe di potenza | Tasso di remunerazione (cent./kWh) |                         |                        |                          |                        |                            |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|
|                       |                   | Messa in esercizio                 |                         |                        |                          |                        |                            |
|                       |                   | 1.4.2015–<br>30.9.2015             | 1.10.2015–<br>31.3.2016 | 1.4.2016–<br>30.9.2016 | 1.10.2016–<br>31.03.2017 | 1.4.2017–<br>30.9.2017 | A partire dal<br>1.10.2017 |
| annessi/<br>isolati   | ≤30 kW            | 23,4                               | 20,4                    | 19,5                   | 19,0                     | 16,3                   | 13,7                       |
|                       | ≤100 kW           | 18,5                               | 17,7                    | 16,6                   | 15,6                     | 14,6                   | 13,7                       |
|                       | ≤1000 kW          | 18,8                               | 17,6                    | 16,4                   | 15,2                     | 14,4                   | 13,7                       |
|                       | >1000 kW          | 18,5                               | 17,6                    | 16,5                   | 15,3                     | 14,5                   | 13,7                       |
| integrati             | ≤30 kW            | 27,4                               | 24,0                    | 22,4                   | 21,9                     | 18,7                   | 15,8                       |
|                       | ≤100 kW           | 21,1                               | 20,1                    | 19,1                   | 17,9                     | 16,8                   | 15,8                       |

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della remunerazione si applica il numero 3.2.

### N. 5.3 *Frase introduttiva e lett. e*

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 12 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

e. certificazione dei dati dell'impianto;

### N. 8 *Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

I gestori che hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° gennaio 2017 devono effettuare la notifica della messa in esercizio al più tardi entro 15 mesi dalla comunicazione della decisione positiva.

*Appendice 1.3*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti eolici

### *N. 5.3*

#### 5.3 Notifica della messa in esercizio

- 5.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al numero 5.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva.
- 5.3.2 Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.
- 5.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. designazione del tipo di impianto;
  - b. potenza elettrica nominale;
  - c. altezza del mozzo;
  - d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
  - e. data della messa in esercizio;
  - f. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

### *N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

*Appendice 1.4*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici

### N. 4.3

#### 4.3 Notifica della messa in esercizio

- 4.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 4.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.
- 4.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.
- 4.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. data della messa in esercizio;
  - b. eventuali modifiche dei dati di cui ai numeri 4.1 e 4.2;
  - c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione per l'elaborazione tutti i geodati ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007<sup>2</sup> sulla geoinformazione.

### N. 8 *Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

*Appendice 1.5*  
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

## Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa

### N. 3.1

#### 3.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità.

### N. 3.7.3

#### 3.7.3 Notifica della messa in esercizio

3.7.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 3.7.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

3.7.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

3.7.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1.;
- b. data della messa in esercizio.

### N. 4.1

#### 4.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità.

### N. 5.9.3

#### 5.9.3 Notifica della messa in esercizio

5.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 5.3.9.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono

posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

5.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1.;
- b. data della messa in esercizio.

#### *N. 6.1 lett. a*

6.1 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Gli aumenti di cui all'articolo 3a capoverso 2 ammontano:

- a. nel caso di cicli del vapore:  
almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un calore ceduto almeno di pari entità;

#### *N. 6.2 lett. b n. 8*

6.2 Esigenze minime generali

- b. Biomassa non ammessa:
  - 8. carburanti e combustibili biogeni il cui plusvalore ecologico è già stato indennizzato attraverso gli attestati previsti dalla legge sul CO<sub>2</sub>.

#### *N. 6.9.3*

6.9.3 Notifica della messa in esercizio

6.9.3.1 Per tutti gli impianti, eccetto quelli di cui al n. 6.9.3.2, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva.

6.9.3.2 Per gli impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva.

6.9.3.3 La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1.;
- b. data della messa in esercizio.

*N. 8 Disposizione transitoria relativa alla modifica del ...*

Per impianti che, secondo l'articolo 3g<sup>bis</sup> capoverso 4 lettera b numero 1, in virtù della notifica completa dello stato di avanzamento del progetto sono posti in cima alla lista d'attesa, la notifica della messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a. al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva qualora il gestore l'abbia ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
- b. al più tardi entro il 31 dicembre 2019 qualora il gestore abbia ricevuto una decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

**Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni**

*N. 3.1*

3.1 La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

Si applicano i seguenti importi:

| Categoria            |                                         | Messa in esercizio      |                        |                        |                        |                        |                            |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
|                      |                                         | 1.1.2013–<br>31.12.2013 | 1.1.2014–<br>31.3.2015 | 1.4.2015–<br>30.9.2015 | 1.10.2015<br>31.3.2017 | 1.4.2017-<br>30.9.2017 | A partire dal<br>1.10.2017 |
| annessi /<br>isolati | Contributo di base [CHF]                | 1500                    | 1400                   | 1400                   | 1400                   | 1400                   | 1400                       |
|                      | Contributo legato alla potenza [CHF/kW] | 1000                    | 850                    | 680                    | 500                    | 450                    | 400                        |
| integrati            | Contributo di base [CHF]                | 2000                    | 1800                   | 1800                   | 1800                   | 1700                   | 1600                       |
|                      | Contributo legato alla potenza [CHF/kW] | 1200                    | 1050                   | 830                    | 610                    | 540                    | 460                        |